

Decreto federale sulla politica dell'infanzia e della gioventù

Progetto preliminare

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ La Confederazione e i Cantoni conducono una politica attiva dell'infanzia e della gioventù. Nell'adempimento dei loro compiti tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dei fanciulli e dei giovani.

^{1bis} La Confederazione può stabilire principi sull'incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani, nonché sulla loro partecipazione alla vita politica e sociale.

Minoranza (Pieren, de Courten, Freysinger, Grin, Keller Peter, Müri)

^{1bis} *stralciare*

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Minoranza (Müri, de Courten, Derder, Grin, Keller Peter, Pieren, Schillinger, Wasserfallen)

Non entrare in materia

¹ FF 2012 ...

² FF 2012 ...

³ RS 101